

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
45.
SITZUNG
21. 5 1976

Presidente: NICLODI
Vicepresidente: OBERHAUSER

VII LEGISLATURA - VII LEGISLATURPERIODE

Indice

Dimissioni dei consiglieri regionali Kessler avv. Bruno, Vettori geom. Glicerio e Gamper avv. Hugo

pag. 5

Proclamazione dei consiglieri regionali Zanghellini ing. Bruno, Tomasi prof. Mario, Paris avv. Armando e Bertolini Maria

pag. 7

Elezione di un segretario-questore del Consiglio regionale

pag. 7

Disegno di legge n. 45:

“Norma transitoria per la prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente:

‘Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative’ ”

pag. 8

Disegno di legge n. 46:

“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 concernente:

‘Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative’ ”

pag. 8

Disegno di legge n. 47:

“Interpretazione autentica dell’art. 50 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, concernente:

‘Norme sulla contabilità generale della Regione’ ”

pag. 9

Inhaltsangabe

Rücktritt der Regionalratsabgeordneten Avv. Bruno Kessler, Geom. Glicerio Vettori und Dr. Hugo Gamper

Seite 5

Bekanntmachung der Wahl der Regionalratsabgeordneten Ing. Bruno Zanghellini Prof. Mario Tomasi, Avv. Armando Paris und Maria Bertolini

Seite 7

Wahl eines Sekretärs (Quästors) des Regionalrates

Seite 7

Gesetzentwurf Nr. 45:

“Übergangsbestimmung über die erste Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 14 vom 29. Dezember 1975 über:

‘Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nicht-staatlichen Konzessionen’ ”

Seite 8

Gesetzentwurf Nr. 46:

“Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetzes Nr. 14 vom 29. Dezember 1975 über:

‘Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nicht-staatlichen Konzessionen’ ”

Seite 8

Gesetzentwurf Nr. 47:

“Authentische Interpretation des Artikels 50 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 13. April 1970 über:

‘Bestimmungen über das allgemeine Rechnungswesen der Region’ ”

Seite 9

PROCESSO VERBALE

della 45 seduta del Consiglio regionale, tenuta a Trento nella propria sede il giorno 21 maggio 1976.

La seduta inizia alle ore 16.25 sotto la Presidenza del Presidente Nicolodi, assistito dal Vicepresidente Oberhauser e dai segretari questori Demetz e Tanas.

Sono assenti i signori Consiglieri: Kessler, Leoni, Lorenzi Guido, Marziani, Matuella, Vettori, Achmüller, Balzarini, Bertorelle, Gamper, Gouthier, Pasqualin, Spögler.

Viene letto e approvato il processo verbale della seduta del 14 maggio 1976.

Il Presidente comunica che sono stati presentati dalla Giunta regionale il disegno di legge n. 54 contenente il 1° provvedimento di variazione al bilancio 1976 e, dal cons. Tomazzoni e altri, una mozione concernente la nomina degli organi della RAI-TV.

Comunica inoltre che è stata notificata al Consiglio regionale la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato il 25 marzo u.sc. sul ricorso presentato dal signor Gaetano Marcon, candidato alle elezioni regionali del 18 novembre 1973, nei confronti del candidato Aldo Balzarini: detta decisione, accogliendo il ricorso del signor Gaetano Marcon, rettifica i risultati delle elezioni regionali dichiarati dal Consiglio regionale nella seduta del 14 maggio 1974 e dichiara eletto Consigliere regionale il candidato Marcon

Gaetano in luogo del candidato Balzarini Aldo. (vedi allegato n. 1)

Il Presidente Nicolodi sottopone al Consiglio regionale la decisione di anticipare, nella trattazione dell'ordine del giorno, la proclamazione del cons. Marcon prevista al punto 12 dell'ordine del giorno.

Accettata la proposta, il Presidente del Consiglio regionale proclama eletto consigliere regionale il signor Gaetano Marcon.

Informato della presenza del signor Gaetano Marcon presso il Consiglio regionale, il Presidente lo invita ad accedere all'aula, ove il medesimo presta il giuramento di rito.

Il Consiglio regionale procede ora alla trattazione del *punto 1) dell'ordine del giorno: "Dimissioni dei Consiglieri regionali Kessler avv. Bruno, Vettori geom. Glicerio e Gamper avv. Hugo"*.

Il Presidente dà lettura delle lettere di dimissioni presentate dai consiglieri regionali avv. Bruno Kessler, geom. Glicerio Vettori e avv. Hugo Gamper.

Prende la parola il cons. Pasquali il quale esprime il riconoscimento suo personale e del suo gruppo per l'opera prestata da tutti i consiglieri dimissionari, e in particolare dal Presidente Kessler e dai cons. Vettori e Balzarini. Dà atto al Presidente Kessler dell'importante lavoro svolto per la difesa e il potenziamento dell'autonomia regionale.

Il cons. Neuhauser esprime le proprie riserve sulla norma di legge che impone le preventive

dimissioni ai consiglieri che intendono candidare per il Parlamento.

Il cons. Avancini si associa alle parole del cons. Pasquali ed esprime la più viva solidarietà ai consiglieri dimissionari.

Il cons. Manica sottolinea la correttezza dei rapporti intervenuti con i consiglieri dimissionari pur nella diversità delle posizioni politiche e li ringrazia per l'attività svolta.

Il cons. Jenny si associa alle parole degli altri oratori e sottolinea con particolare apprezzamento le battaglie autonomistiche del Presidente Kessler.

Il cons. Benedikter esprime il proprio rammarico per le dimissioni dell'avv. Kessler del quale ricorda l'attività e l'impegno autonomistico dimostrato nella sua qualità di Presidente della Giunta provinciale di Trento prima e della Giunta regionale poi; nonché di membro della Commissione dei 12; estende il suo apprezzamento verso tutti gli altri ed in particolare verso l'avv. Gamper.

Il cons. Betta a nome suo e del gruppo misto esprime il vivo augurio a tutti i consiglieri dimissionari per i traguardi che si sono proposti e si associa al ringraziamento espresso da altri.

Il cons. Virgili sottolinea lo spirito di colleganza e di rispetto che non sono mai mancati, nemmeno nelle più accese battaglie, specialmente verso il Presidente Kessler e augura a tutti il proseguimento dell'impegno dimostrato per la difesa della democrazia e dell'autonomia.

Il cons. Sembenotti pone l'accento sull'impegno autonomistico che gli interessati potranno svolgere con efficacia nelle sedi parlamentari.

Il cons. Preve Ceccon, al di là di ogni valutazione politica, esprime, nell'aspetto sinceramente umano, il più vivo augurio per la missione futura dei candidati, che per essa

impegheranno tutte le capacità e l'entusiasmo finora dimostrati e che saranno tanto più necessari per affrontare i gravosi problemi della nazione.

Il Vicepresidente della Giunta regionale avv. Mengoni si associa alle parole pronunciate in aula verso tutti i Consiglieri interessati, constata come l'apprezzamento, il ringraziamento e la solidarietà siano arrivati da tutti i settori del Consiglio regionale, esprime un particolare saluto all'avv. Kessler cui va dato atto di grande coraggio, ostinazione e pazienza nello svolgimento di un importantissimo ruolo nell'affermazione dell'autonomia regionale che vuole affrontare in un taglio diverso i problemi di oggi.

Il Presidente Nicolodi riassume il comune spirito di apprezzamento, contenuto nelle dichiarazioni espresse da tutti i gruppi e, a nome dell'Ufficio di Presidenza, si associa ad esse rivolgendo il suo pensiero a ciascuno dei consiglieri dimissionari ai quali rivolge un particolare saluto. Una espressione particolare di stima e apprezzamento rivolge al Presidente Kessler.

Il Consiglio procede ora alla votazione segreta per l'accettazione delle dimissioni di ciascun nominativo.

Il risultato è il seguente:

Dimissioni dell'avv. Bruno Kessler:
Votanti 52 - maggioranza richiesta 27
45 sì
7 schede bianche
Le dimissioni sono accolte.

Dimissioni del geom. Glicerio Vettori:
votanti 48 - maggioranza richiesta 25
41 sì
6 schede bianche
1 scheda nulla.

Le dimissioni sono accolte.

Dimissioni dell'avv. Hugo Gamper:

Votanti 53 - maggioranza richiesta 27

40 si

5 no

8 schede bianche.

Le dimissioni sono accolte.

Si passa ora al *punto 2 dell'ordine del giorno*:
"Proclamazione dei Consiglieri regionali Zanghellini ing. Bruno, Tomasi prof. Mario, Paris avv. Armando e Bertolini Maria".

Visti i verbali delle operazioni elettorali degli uffici circoscrizionali di Trento e di Bolzano e fatti i debiti accertamenti nelle singole liste il Presidente proclama eletti consiglieri regionali i signori Zanghellini Bruno per la lista del P.P.T.T. del collegio di Trento, Tomasi Mario e Paris Armando per la lista della D.C. del collegio di Trento e Bertolini Maria per la lista della S.V.P. del collegio di Bolzano.

A questo punto il presidente invita in aula i predetti consiglieri i quali prestano giuramento nell'ordine seguente: Zanghellini, Tomasi, Paris, Bertolini.

Il Presidente rivolge un caloroso saluto ai neo eletti consiglieri regionali.

Si passa alla discussione del *punto 4) dell'ordine del giorno*: **"Elezione di un Segretario-questore del Consiglio regionale"**.

Il cons. Sembenotti propone che, a sostituire il dimissionario cons. Pruner nell'Ufficio di Presidenza, venga eletto il cons. Domenico Fedel.

Il cons. Pasquali rivendica alla D.C. il diritto di avanzare una proposta per questo incarico. Fa presente che, al momento della nomina del

Presidente del Consiglio regionale Nicolodi, la D.C. è rimasta esclusa dall'Ufficio di Presidenza avendo ceduto proprio la presidenza medesima. Una situazione del genere è assolutamente anomala. Una soluzione potrebbe consistere nel rivendicare la vicepresidenza del Consiglio regionale, quando, tra poche settimane, si dovrà procedere alla rotazione, ma dichiara che la D.C. è orientata a eleggere alla carica di vicepresidente l'attuale Presidente Nicolodi. Ne deriva che oggi la D.C. non può rivendicare il posto di segretario-questore.

Il cons. Manica propone di rinviare tutto al 14 giugno, data nella quale si dovranno eleggere il nuovo Presidente e il nuovo Vicepresidente.

Il cons. Virgili si dichiara d'accordo sul rinvio, ma, pur riconoscendo le buone ragioni della D.C., non cede nella questione di principio che il posto non possa essere sottratto alle minoranze.

Il cons. Crespi ritiene ingiusto togliere il posto al P.P.T.T. in quanto le sostituzioni sono sempre state fatte nell'ambito dello stesso gruppo. Pertanto appoggia la candidatura Fedel.

Il Presidente mette in votazione la proposta di rinvio che viene approvata a maggioranza con 1 voto contrario e 17 astensioni.

L'Assessore Mognoni chiede che venga anticipata la trattazione dei punti 7, 8 e 9 dell'ordine del giorno concernente tre disegni di legge di carattere finanziario.

Il cons. Virgili chiede perchè non si proceda all'elezione del Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente dichiara che l'argomento era stato inserito all'ordine del giorno a causa di un equivoco. Poi si è proceduto a cancellarlo.

Il cons. Pasquali afferma che è mancato il tempo per lo svolgimento di alcuni atti politici preliminari all'interno del partito della D.C. e nei rapporti con gli altri partiti della maggioranza.

Ritiene che nella prossima seduta del Consiglio regionale si potrà procedere all'elezione.

Viene messa in votazione la proposta dell'Assessore Molignoni, e risulta approvata a maggioranza con 7 astensioni.

Si procede pertanto alla trattazione del *punto 7 dell'ordine del giorno*: **Disegno di legge n. 45: "Norma transitoria per la prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975 n. 14, concernente 'Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative'".**

Relatori l'Assessore Molignoni e il cons. Sembenotti per la II Commissione legislativa. (Vedi allegato n. 2)

Nessun oratore interviene in discussione generale e si passa alla votazione per il passaggio alla discussione articolata che viene approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Non interviene nessuno nella discussione articolata e pertanto il disegno di legge, contenuto in un articolo unico, viene posto in votazione a scrutinio segreto, che dà i seguenti risultati:

votanti 42 - maggioranza richiesta 23

35 sì

3 no

4 schede bianche.

Il Consiglio procede alla trattazione del *punto 8) dell'ordine del giorno*: **Disegno di legge n. 46: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 concernente: 'Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative'"** (Vedi allegato n. 3)

Relatori: l'Assessore Molignoni e il cons. Sembenotti per la II Commissione legislativa.

Il cons. Manica esprime la propria soddisfazione per questo disegno di legge che, come era stato concordato, introduce nella materia il concetto nuovo di "silenzio accoglimento".

Il cons. Avancini condivide la valutazione del cons. Manica su questo punto qualificante della legge.

Il cons. Vinante dà atto all'Assessore Molignoni per la tempestività dimostrata e ricorda che il principio, a suo tempo, era stato respinto solo per non pregiudicare l'approvazione della legge.

Il cons. Crespi condivide il giudizio positivo e dichiara che voterà a favore.

Il cons. Sembenotti auspica che la norma sia approvata e che la competenza legislativa della Regione venga riconosciuta anche su questo punto.

L'Assessore Dubis si associa.

L'Assessore Molignoni ringrazia per le espressioni di riconoscimento provenienti dai banchi. Ricorda che il testo era pronto ancora in febbraio e che il disegno di legge arriva in Consiglio regionale solo ora a causa degli impegni di quest'ultimo.

Chiusa la discussione generale il passaggio alla discussione articolata viene approvato all'unanimità.

I quattro articoli del disegno di legge vengono approvati all'unanimità.

La votazione a scrutinio segreto dà i seguenti risultati:

votanti 40 - maggioranza richiesta 21

37 sì

1 no

2 schede bianche.

Si passa ora al *punto 9 dell'ordine del giorno*:

Disegno di legge n. 47: "Interpretazione autentica dell'articolo 50 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, concernente: 'Norme sulla contabilità generale della Regione'" (Vedi allegato n. 4)

Relatori l'Assessore Mognoni e il cons. Sembenotti della II Commissione legislativa.

Nessun consigliere interviene in discussione generale e si passa alla votazione per il passaggio alla discussione articolata che viene approvato a maggioranza con 1 astensione.

Nessun Consigliere interviene nella discussione articolata e il disegno di legge, contenuto in un articolo unico, viene posto in votazione a scrutinio segreto che dà i seguenti risultati:

votanti 40 - maggioranza richiesta 21

34 sì

4 schede bianche.

A questo punto (ore 18.45) il Presidente toglie la seduta. Il Consiglio regionale si aggiorna sino a nuova convocazione.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (sezione V) ha pronunciato la seguente

decisione

Sui ricorsi n. 209 e 226 del 1974 proposti il primo da GAETANO Marcon rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Bartoli, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giovanni Randaccio 1,

contro

la Regione Trentino-Alto Adige in persona del Presidente pro-tempore e il Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato;

nonchè contro

l'Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bolzano, in persona del Presidente pro-tempore non costituitosi;

e nei confronti

di Aldo Balzarini, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Valcanover, Giorgio de Pilati e Giuseppe Calzolari e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Parioli 180;

il secondo

da Giuseppe Martiner rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto de Guelmi, Gabriele Ciabattini e Guido Barbera e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino 12;

contro

la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente pro-tempore, e il Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

di Franz Demetz, rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Riz e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti 46;

nonchè nei confronti

di Aldo Balzarini, e Maria Bertolini, non costituitisi in giudizio,

per l'annullamento

delle operazioni elettorali per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 18 novembre 1973, nonchè delle delibere del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 30 maggio 1974 e del 7 giugno 1974.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Trentino-Alto Adige e di Aldo Balzarini;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la decisione interlocutoria n. 999 dell'11 luglio 1975;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 25 marzo 1976 la relazione del Consigliere Pranzetti e uditi, altresì, l'avv. Bartoli per il ricorrente Marcon e l'avv. dello Stato Cerocchi per l'amministrazione regionale resistente.

Nessuno per il ricorrente Martiner e per il resistente Demetz.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il 18 novembre 1973 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e di quelle Provinciali nella Regione a Statuto speciale, Trentino-Alto Adige.

Dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'Ufficio Circoscrizionale di Bolzano venivano presentati al Consiglio regionale una serie di reclami a sensi dell'articolo 68 del Testo Coordinato delle leggi elettorali regionali.

In seguito a tali reclami, ed in forza delle disposizioni per la scelta del rappresentante del gruppo linguistico ladino del Consiglio Provinciale di Bolzano (art. 60, 61, 62, 72 del Testo Coordinato delle leggi elettorali regionali), il Consiglio regionale, in sede di convalida delle elezioni modificava la propria composizione e quella del Consiglio Provinciale di Bolzano, dichiarando decaduto Martiner Giuseppe (candidato ladino della lista n. 4 avente contrassegno "Stella Alpina").

Al posto di Martiner avrebbe dovuto subentrare il quinto in graduatoria della lista D.C., ma anche questi, a seguito dei reclami proposti, veniva superato per soli 3 voti nell'ordine delle preferenze da

Balzarini Aldo che veniva quindi proclamato eletto dal Consiglio regionale.

Le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida venivano impugnate davanti a questo Consiglio di Stato da Marcon Gaetano nei confronti del Balzarini con ricorso notificato il 28 giugno 1974 e dal Martinier Giuseppe nei confronti di Demetz Franz con ricorso notificato il 26 luglio 1974.

Il Marcon, lamentando che la Commissione di convalida non aveva riesaminato alcuno dei seggi per i quali erano state da lui segnalate specifiche irregolarità e, per contro, aveva corretto i risultati solo riesaminando i seggi segnalati dal Balzarini, denunciava una serie di errori che si sarebbero verificati in seggi della provincia di Bolzano, chiedendo di correggerli e di proclamare eletto esso Marcon in luogo del Balzarini.

Con motivi aggiunti il Marcon denunciava altresì che in seggi di Bolzano, Egna, Merano, per errore di trascrizione dei voti risultati dalle tabelle di scrutinio nei verbali del Tribunale erano stati assegnati 8 voti di meno ad esso Marcon e 2 di più al Balzarini.

Con precedenti motivi aggiunti il Marcon aveva dedotto l'irregolare composizione del Consiglio regionale in sede di verifica dei risultati elettorali nella seduta già citata, ma successivamente rinunciava a tale motivo.

Si sono costituiti in giudizio sia il Balzarini sia la Regione Trentino-Alto Adige.

Il Balzarini ha sostenuto l'incompetenza di questo Consiglio di Stato, essendo competente il TAR di Trento, ; ha chiesto la sospensione del giudizio fino alla definizione del ricorso proposto dal Martinier o, in subordine, la riunione dei due ricorsi; ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti vertendosi in materia elettorale, nella quale non è consentito allargare le doglianze dedotti in ricorso; infine ha sostenuto nel merito l'infondatezza delle censure.

La Regione Trentino-Alto Adige ha chiesto il rigetto del ricorso, pur riconoscendo la competenza del Consiglio di Stato.

Il Marcon sulla questione della competenza, ha affermato che ai sensi dell'articolo 65 della legge elettorale regionale del Trentino-Alto Adige, la decisione del Consiglio regionale per la verifica dei risultati elettorali avrebbe natura giurisdizionale, per cui il ricorso ivi previsto al Consiglio di Stato sarebbe di secondo grado e non sarebbe stato abrogato dalla legge n. 1034 del 1971. Ad ogni modo, anche ai sensi di detta legge, essendo la materia di competenza della sezione speciale di Bolzano e non essendo stata questa ancora istituita, la competenza spetterebbe sempre al Consiglio di Stato.

Il Martinier nel suo ricorso, lamentando che la Commissione regionale, prima e poi il Consiglio non avrebbero accolto la sua richiesta di revisione totale dei seggi o di una parte di essi perchè "non suffragata da dati di fatto", il che non corrispondeva a verità, deduceva errori che si sarebbero verificati in alcuni seggi a suo danno e chiedeva la rettifica dei risultati elettorali, previa revisione totale o parziale delle operazioni elettorali.

Con decisione interlocutoria in data 16 maggio 1975 questa Sezione riuniva i due ricorsi, respingeva l'eccezione di incompetenza e mandava al Commissario governativo presso la provincia di Bolzano di procedere alle operazioni di verifica dei risultati elettorali di alcune sezioni a mezzo di un commissario "ad hoc".

Con relazione in data 24 ottobre 1975 venivano trasmessi a questa Sezione i verbali delle operazioni

e la documentazione acquisita.

Con atto notificato il 23 ottobre 1975 il signor Balzarini Aldo proponeva ricorso incidentale assumendo che nelle sezioni n. 29, 42 e 6 di Bolzano erano stati assegnati al candidato Marcon 6 voti di più di quelli spettantigli.

DIRITTO

Il ricorso Martiner è infondato e deve essere respinto.

Dalle operazioni di verifica eseguite nei giorni 8 e 9 settembre in contraddittorio delle parti è emerso che in nessuno dei sei seggi di Bolzano, indicati in ricorso, e cioè i seggi n. 2, 44, 64, 79, 87 e 100, si sono riscontrati gli errori denunciati.

I voti di preferenza al Martiner e al Demetz sono stati sempre riportati in maniera chiara e decifrabile con piena corrispondenza tra quelli risultanti dai verbali e quelli segnati nelle tabelle di scrutinio.

Per contro deve essere accolto il ricorso Marcon.

Dai riscontri effettuati nelle numerose sezioni indicate nella decisione interlocutoria del 16 maggio 1975 è emerso in modo incontestabile che nel seggio n. 62 di Bolzano e in quello n. 3 di Egna sono stati attribuiti al Marcon rispettivamente 2 voti e 5 voti in meno di quelli spettantigli e segnati in ambedue le tabelle di scrutinio (precisamente 44 voti anzichè 46 a Bolzano e 2 voti anzichè 7 a Egna).

Sulla base della rettifica da apportare a seguito di tale verifica ai risultati elettorali il Marcon passa da voti 6853 a voti 6860 superando il Balzarini che resta a voti 6856

Vero è che il Balzarini, non potendo contestare quanto emerso in sede istruttoria, ha presentato ricorso incidentale chiedendo dichiararsi la nullità di 6 preferenze attribuite al Marcon; senonchè detto ricorso è irrevocabile proprio in applicazione della giurisprudenza di questa Sezione più volte confermata.

Infatti il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere notificato, ai sensi dell'articolo 37 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, entro 30 giorni dal termine assegnato per il deposito del ricorso principale e cioè entro il 15 ottobre 1974, mentre lo è stato con un ritardo di circa un anno. Nè varrebbe obiettare che almeno una parte dei vizi denunciati in ricorso sarebbero stati scoperti in occasione della verifica disposta da questa Sezione ed effettuata nei giorni 8 e 9 settembre 1975, poichè, come è stato già affermato da questa Sezione, anche in materia elettorale l'impugnativa deve essere proposta tempestivamente nei termini di legge, potendosi soltanto ammettere la presentazione di motivi aggiunti sulla base di elementi venuti ad emergere in sede istruttoria. E non v'ha dubbio che tale principio vale sia per il ricorso principale sia per quello incidentale.

Si aggiunga che nel caso di specie degli errori denunciati dal Balzarini la verifica effettuata avrebbe dimostrato l'esistenza di quello riscontrato nella sezione 29 di Bolzano dove sarebbero state assegnate al Marcon tre preferenze non spettantegli, onde, anche a ritenere ammissibile il ricorso incidentale, il risultato a favore del Marcon non muterebbe.

Ciò premesso la Sezione non ritiene di procedere ad ulteriori adempimenti istruttori che sarebbero

necessari per acclarare alcuni dati rimasti dubbi nelle sezioni 83 di Bolzano, 33 di Merano e 2 di Egna.

Pertanto va dichiarato irricevibile il ricorso incidentale e va accolto il ricorso principale, rettificandosi i risultati delle operazioni elettorali impugnate nel senso di attribuire al candidato Marcon voti 6860 e quindi dichiararlo eletto al posto del candidato Balzarini Aldo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti dal signor Martiner Giuseppe e dal signor Marcon Gaetano, meglio specificati in epigrafe, respinge il ricorso del Martiner; accoglie il ricorso del Marcon e, per l'effetto, rettifica i risultati delle elezioni regionali del Trentino-Alto Adige dichiarati dal Consiglio regionale nella seduta del 14 maggio 1974 e dichiara eletto Consigliere regionale il candidato Marcon Gaetano della lista n. 12 con n. 6860 preferenze in luogo del candidato Balzarini Aldo con n. 6856 preferenze; spese compensate.

Così deciso in Roma, addì 25 marzo 1976, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Di Pace Pasquale *Presidente*
Montarsolo Mario *Consigliere*
Pranzetti Antonio *Consigliere est.*
Catalozzi Walter *Consigliere*
Cerutti Mario *Consigliere*
Bezzi Franco *Consigliere*
Biagini Celestino *Consigliere ref.*

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 13 maggio 1976 Il Segretario: f.to ill.

VII Legislatura - anno 1976

ALLEGATO n. 2
Disegni di legge e relazioni n. 45

DISEGNO DI LEGGE

NORMA TRANSITORIA PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1975, N. 14, CONCERNENTE "DISCIPLINA DELLE TASSE REGIONALI E DELLE SOPRATTASSE PROVINCIALI SULLE CONCESSIONI NON GOVERNATIVE"

PRESENTATO

dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore per le finanze e il patrimonio prof. Decio Molignoni.

Il giorno 8 marzo 1976

Relazione

Il presente disegno di legge rende possibile, mediante la fissazione di un apposito termine, la esazione delle tasse regionali sulla concessione non governativa di cui al numero d'ordine 2 della tariffa (concessione provinciale per l'apertura ed esercizio di farmacia), tasse che i concessionari avrebbero dovuto corrispondere, per l'anno 1976, entro il 31 dicembre 1975.

Come è noto, la legge potè essere pubblicata solo il 29 dicembre ed entrò in vigore solamente il 1 gennaio 1976.

Per tali ragioni si ritenne che per le farmacie l'applicazione pratica delle legge fosse rimandata al 1977, cosicchè, mancando una analoga normativa statale, le farmacie nel territorio regionale non avrebbero pagato pro 1976 la tassa di concessione.

Una tale conseguenza non è però conforme alla volontà espressa dal Consiglio regionale, cosicchè la Giunta regionale ritiene necessario proporre il presente disegno di legge contenente una norma transitoria per la prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14.

DISEGNO DI LEGGE

Norma transitoria per la prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente "Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative".

Articolo unico

Le tasse regionali sulla concessione non governativa elencata nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, al numero d'ordine 2 concernente "Concessione provinciale per l'apertura ed esercizio di farmacia", debbono essere corrisposte, per l'anno 1976, entro 30 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

Scaduto il termine suddetto, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Il Commissione legislativa finanze, patrimonio, credito, tributi, ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, previdenza ed assicurazioni sociali.

R e l a z i o n e
al
disegno di legge

“Norma transitoria per la prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 14, concernente ‘Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative”.

La Commissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 12 maggio 1976.

Previa lettura della relazione e l'ulteriore illustrazione dell'assessore Mognoni, la Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge, che viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

Trento, 13 maggio 1976

Relatore: dott. Guido Sambenotti - Vicepresidente della Commissione

ALLEGATO n. 3

VII Legislatura - anno 1976

Disegno di legge e relazioni n. 46

Disegno di legge

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1975, n. 14, CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLE TASSE REGIONALI E DELLE SOPRATTASSE PROVINCIALI SULLE CONCESSIONI NON GOVERNATIVE"

Presentato

dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore per le finanze e il patrimonio prof. Decio Molignoni

Il giorno 8 marzo 1976

R e l a z i o n e

La Giunta regionale col presente disegno di legge adempie all'impegno assunto in Consiglio regionale in sede di discussione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e propone l'introduzione del principio del silenzio accoglimento nel meccanismo procedurale previsto per i ricorsi gerarchici alla Giunta regionale, contro le decisioni del Capo dell'Ispettorato generale delle finanze, nonché il ripristino delle quattro voci della tariffa che erano state estrapolate a seguito del rilievo governativo.

La prima modifica corrisponde al desiderio di meglio tutelare il cittadino, conformemente all'indirizzo moderno, contro i lunghi silenzi dell'Amministrazione.

La seconda modifica rivendica anche come provinciali e come tali soggette alle tasse regionali le autorizzazioni che il Presidente della Giunta provinciale rilascia in forza dell'articolo 20 dello Statuto in materia di tipografia e arti affini, agenzie pubbliche e commercio di cose antiche.

Come si ricorderà, il Governo sostenne nell'ultimo rinvio del disegno di legge che l'articolo 20 non aveva trasferito alcunchè di competenza dallo Stato alle Province, sicchè le relative funzioni, sebbene esercitate dai Presidenti delle Giunte provinciali, rimanevano statali.

Ritiene invece la Giunta regionale che tali funzioni, in quanto statutariamente attribuite ai Presidenti delle Giunte provinciali, debbano ritenersi funzioni provinciali esercitabili dall'organo singolo Presidente della Giunta provinciale, anzichè, come per solito, dalla Giunta.

Tale particolarità tuttavia non può consentire interpretazioni che non trovino appiglio in alcuna norma statutaria che esprima una contraria volontà.

A fortiori poi, dato che tutto il costo dell'attività amministrativa fa carico sulle finanze provinciali, non pare equo che, secondo il concetto tradizionale tributario, la tassa di concessione sia percetta dallo Stato, anzichè dalla Regione e dalla Provincia in forma di soprattassa.

Disegno di legge

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente "Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative".

Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso si intende accolto".

Art. 2

Il titolo VI della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14: "Agenzie pubbliche — commercio di cose antiche", è sostituito dal seguente: "Altre autorizzazioni di polizia".

Art. 3

Dopo il Titolo XI della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 è inserito il nuovo:

N° d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	NOTE
	TITOLO XII		
	Licenze di P.S. rilasciate in forza dell'art. 20 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670		
66	<p>Licenza provinciale di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografiche, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di carattere, disegni, figure come quelle degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafico o al ciclostile, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero a sensi dell'art. 111 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'art. 197 del relativo regolamento:</p> <p>1) tassa di rilascio 2) tassa di rinnovo</p>	<p>40.000 10.000</p>	<p>Per ogni singola attività indicata nell'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'art. 197 del relativo regolamento, occorre apposita licenza, e ove con unica licenza si autorizza l'esercizio, da parte della stessa persona o nello stesso locale, di attività distinte e separate che non siano complementari o sussidiarie, è dovuta la controindicata tassa di concessione per ogni distinta e separata attività.</p> <p>Per i fotografi e tipografi artigiani, senza dipendenti, la tassa di rilascio è ridotta a lire 10.000</p>
67	<p>Licenza provinciale prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni:</p> <p>Tassa di rilascio e di rinnovo</p>	50.000	

N° d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	NOTE
68	Licenza provinciale prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: a) per aprire o condurre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata: tassa di rilascio e di rinnovo b) per l'esercizio di mestiere di sensale o intromettitore: tassa di rilascio e di rinnovo	 50.000 10.000	
69	Dichiarazione ai Presidenti della Giunta provinciale di Trento e di Bolzano di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico ai sensi dell'art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nei comuni di Trento e rispettivamente di Bolzano	50.000	Sono soggetti alla tassa controindicata anche i rivenditori di francobolli da collezione.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

VII Legislatura - anno 1976

Disegni di legge e relazioni n. 46

II Commissione legislativa: Finanze, patrimonio, credito, tributi, ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, previdenza ed assicurazioni sociali.

Relazione
al
disegno di legge

“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1975, n. 14, concernente ‘Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative’”.

La Commissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 12 maggio 1976.

Previa lettura della relazione e l'illustrazione da parte dell'Assessore Molignoni, la Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge, che viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

Trento, 13 maggio 1976.

Relatore: **Dott. Guido Sembenotti** - Vicepresidente della Commissione

ALLEGATO N. 4

VII Legislatura - Anno 1976

Disegni di legge e relazioni n. 47

DISEGNO DI LEGGE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 50 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1970, N. 6, concernente: "Norme sulla contabilità generale della Regione"

Presentato

dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore per le finanze e il patrimonio porf. Decio Molignoni

il giorno 8 marzo 1976

R e l a z i o n e

E' sorto il dubbio circa l'applicabilità, in sede di formazione di contratti d'acquisto di immobili, dell'art. 5 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", che prevede l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato per contratti riguardanti importi superiori a lire 36.000.000.

Ciò deriva dal fatto che l'articolo 50 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, concernente "Norme sulla contabilità della Regione", opera un rinvio formale alla legislazione statale per quanto non disciplinato espressamente nella legge stessa.

In precedenza, con legge 25 novembre 1963, n. 31, la Regione, a fronte del rifiuto del Consiglio di Stato a corrispondere alla richiesta di parere avanzata dalla Regione, aveva stabilito (all'art. 1) che al parere sul piano tecnico amministrativo sopperisse il Comitato tecnico regionale.

Venuta però a cadere la competenza regionale in materia di lavori pubblici cadde altresì la relativa legislazione, cosicchè col presente disegno di legge si provvede ad interpretare autenticamente la legislazione di che trattasi abolendo il prescritto parere e facendo carico implicitamente della responsabilità legale al personale dell'ufficio legale, cui è demandato per legge il compito di sovrintendere alla formazione di contratti e al personale tecnico e amministrativo dell'Ispettorato generale delle finanze e del patrimonio, cui è demandato il compito di curare l'economicità e l'utilità dell'acquisto.

Articolo unico.

L'articolo 50 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, concernente "Norme sulla contabilità generale della Regione", deve essere interpretato nel senso che non è richiesto il parere del Consiglio di Stato di cui all'articolo 5 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", e successive modificazioni.

VII Legislatura - anno 1976

Disegni di legge e relazioni N. 47

Il Commissione legislativa finanze, patrimonio, credito, tributi, ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, previdenza ed assicurazioni sociali.

Relazione
al
disegno di legge

"Interpretazione autentica dell'articolo 50 della Legge regionale 13 aprile 1970, N. 6 concernente: "Norme sulla contabilità generale della Regione" ".

La Commissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 12 maggio 1976.

Previa lettura della relazione e l'illustrazione fatta dall'Assessore competente Mognoni, la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza e lo trasmette ora al Consiglio regionale per l'esame.

Trento, 13 maggio 1976

Relatore: dott. Guido Sembenotti - Vicepresidente della Commissione